

Come l'INAIL indennizza l'I.P. ante e post d. lgs. 38/2000

Una volta tanto, gli assicuratori privati sono migliori di quello pubblico

di Mario Dal Cin

Molti anni or sono, gli assicuratori privati si vantavano delle migliori prestazioni garantite ai propri assicurati rispetto a quelle dell'INAIL, facendo leva sul fatto che le polizze non prevedevano alcuna franchigia per l'invalidità permanente, al contrario della copertura INAIL caratterizzata negativamente da una franchigia relativa del 10%.

Si argomentava, inoltre, da parte degli assicuratori privati, che la rendita di invalidità riconosciuta dall'INAIL poteva essere rivista, anche al ribasso, per un consistente periodo, onde giustificare le più elevate percentuali di I.P. riconosciute, per il medesimo infortunio, dall'istituto pubblico rispetto a quelle ammesse ad indennizzo in capitale dalla compagnia di assicurazione.

Insomma, si dicevano tante cose per dimostrare al cliente che "privato" era bello, riuscendo anche ad essere convincenti quando si iniziò a convenire in polizza la c.d. "tabella INAIL" e, cioè, che l'indennizzo veniva determinato sulla base delle percentuali previste da questa (sensibilmente maggiori di quelle della tabella ANIA), ma senza applicazione della franchigia ivi prevista.

Senonché, da un sacco d'anni l'argomentazione principe degli assicuratori privati non è più proponibile, essendo tutte le polizze infortuni caratterizzate da franchigie più o meno pesanti.

Sembrirebbe, perciò, che l'offerta assicurativa privata sia meno valida, dal punto di vista del cliente, di quella INAIL, anche a prescindere dal fatto che la legge di riforma (d. lgs. 38/2000) ha "esteso" l'assicurazione INAIL al danno biologico. Ma è proprio così?

Ecco come stanno veramente le cose

Abbiamo voluto verificare come stanno le cose. Prima riguardo all'assicurazione infortuni sul lavoro dell'INAIL (ante e post d. lgs. 38/2000) e, poi, rispetto ad alcune delle molteplici "forme" di franchigia sull'I.P. correnti sul mercato.

Non tutti sanno che la tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la c.d. "tabella INAIL", in realtà sono due, la prima (quella cui

gli assicuratori privati fanno riferimento) è quella dell'industria, la seconda è quella dell'agricoltura.

È invece universalmente nota la franchigia relativa del 10% e, cioè, che l'INAIL corrispondeva le rendite d'invalidità solo a partire dall'11%.

Per contro, ben pochi operatori assicurativi sanno come, in effetti, veniva calcolato l'indennizzo e, cioè, l'entità della rendita di invalidità permanente. L'INAIL, una volta accertato il grado di "inabilità" (termine col quale l'istituto definisce l'"invalidità"), non è che lo applichi alla retribuzione dell'infortunato (che, in assicurazione privata, corrisponderebbe al capitale assicurato), ma viene considerato solo in parte. Ad esempio, una I.P. dell'11% viene computata soltanto per il 50% e, quindi, degli 11 punti di invalidità riconosciuti ne vengono in pratica indennizzati soltanto 5,5.

L'aliquota percentuale di conversione, come detto, parte dal 50% per I.P. 11% e sale di uno 0,20 per ogni punto di I.P. in più fino ad I.P. 29%.

L'I.P. 30% viene computata per il 54% (quindi il 30% diventa 16,2%) e ad ogni grado in più si maggiora di uno 0,50 fino al 38%, dopo di che aumenta di un punto per ogni grado di I.P. in più, ma fino al 50%.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it